



Deliberazione n. 32  
in data 31.07.2014  
PROT. n. \_\_\_\_\_

## COMUNE DI MUSSOLENTE

### Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria di 1^ convocazione – Seduta Pubblica

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IUC - TASI).

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** alle ore 20.45 nella sala Auditorium di Casoni di Mussolente in Via Papa Giovanni, XXIII n.15, su convocazione del Sindaco con inviti prot. 5588 in data 25/07/2014 e recapitati ad ogni Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

|   |            |           | P/A |
|---|------------|-----------|-----|
| 1 | MONTAGNER  | Cristiano | P   |
| 2 | FIETTA     | Valentina | P   |
| 3 | DONANZAN   | Gianluca  | P   |
| 4 | FERRONATO  | Luca      | P   |
| 5 | FANTINATO  | Sergio    | P   |
| 6 | SPEGGIORIN | Giuseppe  | P   |
| 7 | CECCATO    | Daniela   | P   |

|                |           |              | P/A      |
|----------------|-----------|--------------|----------|
| 8              | DE MARCHI | Gianni       | P        |
| 9              | DISSEGNA  | Alessandra   | P        |
| 10             | FERRARO   | Franco       | A giust. |
| 11             | MARCHESAN | Tatiana      | P        |
| 12             | BIANCHI   | Mario        | P        |
| 13             | GIUSTO    | Luigino      | P        |
| Presenti n. 12 |           | Assenti n. 1 |          |

Assiste alla seduta la Sig.ra **Consoli Dott. Teresa**, Segretario del Comune.

Assume la Presidenza il Sig. **Montagner Cristiano**, nella sua qualità di Sindaco.

Il PRESIDENTE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

- Servizio Amministrativo
- Servizio Economico-Finanziario
- Servizio Tecnico
- Servizio vigilanza - notificazioni

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IUC - TASI)**

PROPONENTE IL SINDACO

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16);
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo altresì, agli articoli 1 e 2:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamato l'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale i comuni, con proprio regolamento, stabiliscono ai fini dell'applicazione della TASI:

- a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d. Lgs. n. 446/1997;

Tenuto conto quindi che il Comune, con il regolamento per l'applicazione della TASI, è chiamato a stabilire:

- a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681);
- b) il numero e le scadenze di versamento della TASI, stabilendo altresì se lo stesso debba essere versato in autoliquidazione ovvero, mediante liquidazione d'ufficio da parte del comune, attraverso invio di modello di pagamento precompilato (comma 688);
- c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali (comma 682)
- d) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì i criteri di determinazione dei costi (comma 682);
- e) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo;
- f) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (comma 700);
- g) l'eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo;

Visto lo schema di regolamento, allegato sub A) alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale viene stabilito:

- a) nel 30% la quota di tributo a carico dell'utilizzatore;
- b) che il tributo sia versato in autoliquidazione in n. 2 (due) rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno; In deroga a detta disposizione, limitatamente all'anno 2014, il tributo dovrà essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza del 16 dicembre 2014.
- c) che il gettito TASI venga destinato alla copertura dei seguenti servizi indivisibili:
  - pubblica illuminazione;
  - sicurezza del territorio;
  - viabilità e circolazione stradale;
  - manutenzione del verde pubblico;
  - protezione civile;
  - pubblica istruzione;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti i decreti del Ministero dell'Interno in data 19/12/2013, 13/2/2014 e 29/4/2014 con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014 è stato dapprima differito al 28 febbraio 2014, successivamente al 30 aprile 2014 ed infine al 31 luglio 2014;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Dato atto che il regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili IUC - TASI è stato sottoposto all'esame della Commissione Comunale Statuto e Regolamenti in data 21/07/2014, come da verbale depositato agli atti;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate comunali;

MISSOIA

PROPONE

- 1) di approvare il "Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili IUC - TASI", adottato ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 12 articoli, allegato sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente regolamento:  
- sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione Trasparente  
- all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.



IL SINDACO  
CRISTIANO MONTAGNER

Pareri ex artt 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come modificati dall'art 3 c. 1 lett. b) e lett. d) del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 7.12.2012, n. 213

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

FIRMA Raffaella Dott.ssa Mostile

DATA

22.07.2014

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

FIRMA Raffaella Dott.ssa Mostile

DATA

22.07.2014

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. 267/2000 e sue ss. mm. ii.

**Montagner Cristiano - Sindaco** introduce l'argomento:

*Diciamo che anche questo tipo di regolamento in qualsiasi caso doveva essere approvato per regolamento, quindi il Comune di Mussolente doveva dotarsi di un regolamento Tasi. Anche questo è passato in Commissione, sostanzialmente va a legiferare dal punto di vista della tassa sui servizi indivisibili.*

*Riprendo un attimo i passi più importanti del regolamento. Praticamente la Tasi, che poi andremo a discutere nella sua aliquota, andrà a essere destinata a questi servizi indivisibili: pubblica illuminazione, sicurezza del territorio, viabilità e circolazione stradale, manutenzione del verde pubblico, Protezione civile, pubblica istruzione. La Tasi anche nel regolamento abbiamo deciso che, come previsto anche per Legge, il 70% sarà a carico, nel caso delle seconde case o delle case date in uso, in comodato piuttosto che in affitto, il 70% sarà a carico del proprietario, mentre - abbiamo preso l'aliquota massima prevista per Legge - il 30% a carico dell'utilizzatore, e questo perché? Perché qualsiasi tipo di cittadino, anche il cittadino in affitto piuttosto che quello in comodato d'uso gratuito, evidentemente usufruisce di tutti i servizi indivisibili di cui dicevamo prima, per cui la scelta di dare il 30% a queste persone, evidentemente in questo caso senza detrazioni previste, è proprio in questo senso: nel senso che la Tasi è l'unica imposta che resta totalmente nel comune, nel nostro Comune, quindi noi dobbiamo riuscire a fare sì che tutti si sentano partecipi, purtroppo anche nel pagamento, però anche di questa tassa sui servizi indivisibili.*

*Le detrazioni, che poi diciamo nel punto successivo, sono previste nei 50 Euro per abitazione principale e 25 Euro per figli, che risiedono con i proprietari, sotto i 26 anni.*

*L'entrata in vigore - è evidente - è dal primo gennaio 2014, il versamento con il 16 dicembre adesso, però se entrerà a regime questa imposta sarà 16 giugno e 16 dicembre.*

*Come fare per dichiarare che l'abitazione o un'abitazione è data in affitto piuttosto che in comodato a uso gratuito piuttosto che data a altre persone? Insieme con l'F24, che vi arriverà a casa attraverso posta, sostanzialmente ci sarà all'interno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dove andremo a dichiarare praticamente quale abitazione con i riferimenti catastali è stata data in affitto e, se è stata data in locazione a titolo di locazione, dovremo andare a riportare anche i dati relativi al numero di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Se è data in comodato d'uso gratuito, dove non serve ci sia un atto formale e una registrazione formale, nel caso in cui ci fosse il figlio piuttosto che il genitore o comunque un parente, andrò a dichiararlo all'interno sempre di questa dichiarazione. È un'autocertificazione, quindi ogni persona si assume evidentemente tutta quella che è la responsabilità civile e penale di quello che dichiara e per questo al Comune, ai nostri uffici e a noi stessi servirà anche per fare un censimento rispetto a quelle che sono le case date in affitto /locazione /comodato a uso gratuito, per poter anche riuscire a calibrare, se vogliamo in maniera più equa o diversa, mettetela come volete, anche per il 2015, perché noi andremo a censire e vedere quante abitazioni sono in affitto e quindi da qui potremo anche capire come e se possiamo o potremo diversificare le aliquote Imu - Tasi, perché diventerà un agglomerato di dati che riusciremo evidentemente a gestire e gestire anche soprattutto per il bilancio l'anno prossimo.*

Aperta la discussione si registrano i seguenti interventi:

### **Bianchi Mario - Consigliere**

*Le tasse ogni giorno aumentano sempre di più, cioè facciamo qualcosa noi per diminuirle? No, anzi facciamo sempre qualcosa di più per aumentarle, cioè noi cosa facciamo per aiutare i cittadini? Niente .... Dico un'altra cosa noi cittadini che abbiamo la casa o il capannone perchè siamo artigiani paghiamo due volte la tassa ..... non lo so, io voterò contrario perchè non è una tassa giusta.*

### **Montagner Cristiano - Sindaco**

*Poi lo vedremo anche nel bilancio al punto 12. Il fatto lei diceva prima del discorso dei capannoni, gli artigiani, i commercianti e tutte le attività produttive, le do ragione, ma le do ragione in parte, nel senso che, e poi ripeto lo vedremo con il bilancio, il bilancio in mancanza della Tasi, diciamo che andava assolutamente in sofferenza, perché comunque non avevamo, non c'era la possibilità di avere il servizio dell'illuminazione pubblica, avere il servizio delle strade, della manutenzione ordinaria, quindi il fatto di agire e di inserire la Tasi è stato gioco forza la scelta meno impattante anche per il cittadino; primo perché viene pagata da tutti, secondo perché l'Imu - lei lo sa perfettamente - se dovevo agire sull'Imu per riuscire a avere un bilancio quantomeno come quello del 2013, dovevo portare un'aliquota al 10,6 per mille, cioè il massimo, e l'Imu non viene pagata - ricordo - dalle prime case e tutti i capannoni categoria D lo 0,76 va tutto allo Stato ... (intervento fuori microfono).... no, la Tasi resta qua in Comune tutta.*

*Quello che noi abbiamo fatto è quello di dire: benissimo, agiamo, purtroppo nostro malgrado è una scelta impopolare e odiosa, agiamo sulla Tasi perché così resta in Comune, riesco a dare, e poi lo vedremo in bilancio, dei servizi al cittadino, alla persona diretti e riesco a tenerla tutta qui in loco. È un'imposta se vogliamo federalista e noi abbiamo agito per il nostro Comune di tenerla, proprio a livello federale, qui nel nostro Comune. Questo è quello che abbiamo fatto, perché il fatto di agire sull'Imu, dove l'Imu, e questo lo dico adesso, non l'ho detto prima, viene pagata solo dalle seconde case, solo dai proprietari e non anche dagli inquilini, perché la Legge non lo prevede, lo pagano solo le attività produttive. Abbiamo avuto un confronto con i rappresentanti di categoria di tutte le associazioni di categoria per quanto riguarda artigiani, commercianti, industriali e agricoltori, abbiamo spiegato questo.*

*D'accordo che nessuno di noi vuole pagare, però questa è stata la scelta meno impattante, o meglio la scelta più... diciamo quella che rimaneva qui nel nostro Comune.*

### **Ferronato Luca - Consigliere**

*Volevo fare un piccolo appunto, una piccola osservazione riguardo la presentazione di questa nuova tassa. Appena ho saputo dell'iniziativa da parte dell'Amministrazione, ovviamente anch'io come tutti i cittadini ero "contrario" all'introduzione, però parlando con Sindaco e avendo avuto modo di verificare il bilancio, visto che facciamo parte della Commissione bilancio, ho solo potuto constatare che questa scelta è stata una scelta obbligata, metterla zero, per tutti i servizi non era una cosa fattibile, per cui è una scelta obbligata fare fronte a quelle spese che sono nell'ordinario, la manutenzione e anche a quel minimo di servizi da garantire ai cittadini.*

*Dal mio punto di vista voterò a favore, perché siamo obbligati da questo punto di vista, la manutenzione e i servizi al cittadino devono essere sempre garantiti. Grazie.*

### **Fantinato Sergio - Consigliere ed Assessore**

*Giusto per quanto riguarda il mio Assessorato, settore lavori pubblici, per confermare quanto dice il consigliere Ferronato e il Sindaco. È testimone la Dottoressa Mostile se per caso qualcuno vuole i dati per approfondire. Quando abbiamo fatto la riunione di Giunta con i capi area, nella quale la Dott.ssa Mostile ha illustrato una prima bozza di bilancio, sulla base di un primo dettaglio di 630mila euro che abbiamo avuto dallo Stato, per quest'anno al Comune di Mussolente 630 mila Euro in meno rispetto a quelli che sono stati conferiti gli anni scorsi, la prima bozza di bilancio prevedeva per il mio settore un dimezzamento delle spese per manutenzione illuminazione pubblica, un dimezzamento per le spese di manutenzione della viabilità, un dimezzamento per le spese per la manutenzione stradale, uno potrebbe dire "va bene, ne faremo a meno".*

*Il problema è che adesso dato che il bilancio di previsione non è ancora stato approvato, si procede per dodicesimi e lo sapete meglio di me che l'Amministrazione spende mese per mese un*

dodicesimo di quello che ha speso l'anno scorso a livello annuale, e cosa vuol dire? Che se l'anno prima c'erano 20 mila Euro nel settore, per esempio, di manutenzione della viabilità, io a giugno ho già speso i 10 mila Euro, ... vuol dire che se non aumentiamo la Tasi per illuminazione pubblica, viabilità e strade non potevo fare nulla dal primo luglio al 31 dicembre. Io non penso che i cittadini di Mussolente siano contenti e soddisfatti che io come Assessore non possa fare nulla per fare l'ordinaria, non la straordinaria o fare opere nuove, che quello è un altro paio di maniche, ma l'ordinaria amministrazione per la manutenzione e la sicurezza stradale e l'illuminazione pubblica non poteva essere fatta.

Scegliamo di vivere come nelle amebe immobili, oppure scegliamo di stringere un po' denti perché i conti li ho visti, non sono cifre esorbitanti, qualcosina un po' spalmata per tutti e quindi possiamo mantenere il minimo per lo meno di manutenzione, che dopo non si possono fare grandi opere lo sappiamo già, perché i soldi, se non arrivano dallo Stato o dalla Comunità Europea, non ci sono. Questa è stata una scelta ponderata, pesata, sofferta, perché si capisce che chiedere soldi è sempre difficile, però è stata una scelta generata da questo.

Mi permetto di dire una cosa che rubo all'Assessore Donanzan. Le associazioni e le scuole avrebbero avuto contribuito zero, me lo conferma la Dottoressa Mostile, cioè secondo quella prima bozza, sulla base dei dati a livello nazionale, i risultati sarebbero stati questi e io non credo che la Dott.ssa Biancato e le varie Associazioni del paese sarebbero stati contenti.

### **Marchesan Tatiana - Consigliere**

In parte è stato risposto a dei chiarimenti che volevo avere. Una cosa: dal totale delle voci di spesa che verrà a coprire la Tasi, ce ne sono un paio che ci sembravano, sembravano a me un tantino sovradimensionate; non essendo riuscita a capire un attimo meglio, il servizio di pubblica istruzione quasi 330 mila Euro mi sembrano veramente tantissimi, illuminazione pubblica 200 mila Euro anche questa mi sembra una bella spesa, per esempio sull'illuminazione pubblica non so se ci siano compresi interventi straordinari, però non si poteva aggiungere fondi europei invece che destinare quota della Tasi? Alla fine saranno quasi 850 mila Euro, 820 mila Euro preventivato di introito dalla Tasi, in 5 anni sono 4 milioni, è tantissimo secondo me.

Non lo so come sono stati fatti i conti e cosa si è ricompreso in queste voci di spesa, 200 mila Euro per esempio di illuminazione pubblica ci sono moltissimi punti luce, per esempio, del servizio di fognatura e sono accesi tutta la notte, tutte le notti, sono 6 mi sembra, è senza senso! Non ha senso che ci siano... (intervento fuori microfono) è questo sostanzialmente, perché poi per il resto mi è già stato risposto.

### **Montagner Cristiano - Sindaco**

Tengo la domanda buona per il punto successivo, siccome gioco forza siamo passati al discorso del punto successivo dell'1,5 per mille, chiedo: votiamo il regolamento e poi passiamo al punto successivo e continuiamo con la risposta, se siete d'accordo.

Non essendoci altri interventi il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano dall'esito seguente: presenti n. 12

Votanti n. 11

Astenuti n. 1 (Giusto)

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 2 (Bianchi - Marchesan)

## **DELIBERA**

1) di approvare il "Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili IUC - TASI", adottato ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27



dicembre 2013, n. 147 composto di n. 12 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

4) di pubblicare il presente regolamento:

- sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione Trasparente
- all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei modi di legge e riportante il seguente esito: presenti n. 12 – votanti n. 11 - Astenuti n. 1 (Giusto) - Voti favorevoli n. 9 - Voti contrari n. 2 (Bianchi - Marchesan)

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI MUSSOLENTE**  
**(Prov. VICENZA)**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL**  
**TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI**  
**(IUC - TASI)**

**(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

*(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. .... in data .....)*

*aggiornato al decreto legge 6 marzo 2014, n. 16*

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 – Base imponibile
- Art. 5 – Servizi indivisibili
- Art. 6 – Aliquote
- Art. 7 – Detrazione per abitazione principale del possessore
- Art. 8 – Dichiarazione
- Art. 9 – Versamenti
- Art. 10 – Accertamento
- Art. 11 - Rinvio
- Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento



### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del d.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 3 - Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.

### **Art. 4 - Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.
2. Trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico.
3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizionale per l'esercizio dell'attività di accertamento.

### **Art. 5 - Servizi indivisibili**

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi sono i seguenti:
  - a) pubblica illuminazione;
  - b) sicurezza del territorio;
  - c) viabilità e circolazione stradale;
  - d) manutenzione del verde pubblico;
  - e) protezione civile;
  - f) pubblica istruzione;

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

#### **Art. 6 - Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Le aliquote possono essere differenziate sino all'azzeramento in relazione ai seguenti criteri:

- tipologia e destinazione dell'immobile;
- settore di attività;
- ubicazione degli immobili.

3. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

#### **Art. 7 – Detrazione per abitazione principale del possessore**

1. Il Consiglio comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni o altre misure agevolative a favore delle unità immobiliari utilizzate come abitazione principale del possessore ed alle unità immobiliari ad esse equiparate.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 sono rapportate ad anno e spettano proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la destinazione si verifica.

#### **Art. 8 – Dichiarazione**

1. La dichiarazione TASI è presentata dai soggetti interessati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

#### **Art. 9 – Versamenti**

1. La TASI è versata da parte dei contribuenti in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno, salvo conguaglio al 16 dicembre.

2 Per l'anno 2014, il versamento della TASI è effettuato, in unica soluzione, entro la scadenza del 16 dicembre 2014.

3. Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e fermo restando l'obbligazione solidale di cui al comma 3 dell'articolo 3:

a) ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della rispettiva percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'unità immobiliare;

b) nel caso in cui l'utilizzatore, diverso dal possessore, faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore, quest'ultimo può effettuare il versamento della TASI anche per l'utilizzatore, purché la somma versata corrisponda alla totalità del tributo dovuto.

4. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli

stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 1.

5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 8,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria

6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

7. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale del 23/5/2014.

#### **Art. 10 – Accertamento**

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 694, della legge n. 147/2013:

a) per i fabbricati privi di rendita catastale si assumono i criteri di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento;

b) in assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto passivo TARI risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell'immobile, indicando altresì il nominativo dell'utilizzatore ed il relativo titolo giuridico.

#### **Art. 11 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:

- le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

#### **Art. 12- Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Verbale n. 07<br>Data 25/07/2014 | <b>OGGETTO: Parere sull'adozione di: "Regolamento di igiene ambientale, Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili, integrazione al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria iuc-imu";</b> |
|----------------------------------|--|

Il sottoscritto Brotto dott. Enrico, organo di revisione economico finanziaria del Comune di Mussolente, in merito alle proposte di delibera del CONSIGLIO COMUNALE all'esame nella prossima seduta e aventi ad oggetto: "Regolamento di igiene ambientale, Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili, modifica ed integrazione al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria iuc-imu";

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Esaminate le proposte dalle quali si rileva quanto segue:

- Regolamento di igiene ambientale, che disciplina i principi generali, e contiene le disposizioni attinenti alla gestione dei rifiuti urbani e più in generale la gestione dei servizi di igiene ambientale erogati dal Comune di Mussolente;
- Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (IUC e TASI): che disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Integrazione al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria iuc-imu, che definisce: i requisiti di "abitazione principale", i requisiti per la riduzione di imposta per gli immobili inagibili.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere favorevole della commissione statuto e regolamenti espresso in data 21/07/2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;


Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di adozione del "Regolamento di igiene ambientale, del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili, e dell'integrazione al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria iuc-imu"; di cui all'oggetto.

Bassano del Grappa, 25.07.2014..

L'organo di revisione economico-finanziaria  
Enrico dott. Brotto



Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Montagner Cristiano



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Consoli Dott.ssa Teresa

SOGGETTA A:

Pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000 - Art. 32 L. 69/2009)

ASSEGNATA PER L'ESECUZIONE:  
(Art. 4 L. 241/1990 - Art. 107, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000)

- Servizio Amministrativo  
 Servizio Economico-Finanziario  
 Servizio Lavori Pubblici Urbanistica-edil.priv.-  
ecol/ambiente  
 Servizio vigilanza - notificazioni



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Consoli Dott.ssa Teresa

N° 444 Pubbl. Reg. Amm.

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs.18.08.2000, n. 267 - Art. 32 Legge 18.06.2009, n. 69)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per giorni 15 consecutivi da oggi.

Mussolente, li 09-9-2014

Il Funzionario/Istruttore di Segreteria  
Caron Sandra

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_ e fino al giorno \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs 18/08/2000, nr. 267).

Mussolente, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE